CONTRIBUZIONE DELL'ITALIA AL FONDO DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DELLE PERSECUZIONI NAZISTE

Art. 1

E' autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo britannico, nella misura di L. 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.

Versione in vigore dal 20 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste
Estremi	Legge 10 agosto 2000, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contribuzione-dell-italia-al-fondo-di-assistenza-a-favore-delle/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it